

STATUTO
dell' "ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA
SOLIDARIETÀ'"

AUSER VOLONTARIATO EMILIA ROMAGNA ONLUS

Approvato dall' Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 gennaio 2012

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione

L'Auser Volontariato Emilia Romagna - Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà, opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni. E' ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DLGS N. 460/97. L'Associazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. L' Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2
Finalità e scopi

1. L'Auser Volontariato Emilia Romagna promuove attività di volontariato e di solidarietà ispirandosi alla Carta dei Valori Auser ed esercita altresì attività di coordinamento e direzione delle Associazioni Auser Volontariato presenti della regione.
2. Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.
3. L'Auser Volontariato Emilia Romagna è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. E' altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, all'integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.
4. L' Auser Volontariato Emilia Romagna svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato, è impegnata a diffondere l'etica della responsabilità verso l'altro e verso il bene comune come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile. Sviluppa attività e progetti di solidarietà e cooperazione internazionali; collabora ad iniziative di

accoglienza favorendo la socializzazione e lo scambio interculturale. Nello svolgimento delle attività, l'Auser Volontariato Emilia Romagna si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come un'opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

5. L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.

6. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Auser Volontariato Emilia Romagna si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

7. L' Auser Volontariato Emilia Romagna, in qualità di Onlus, svolge attività nei settori di cui all' art. 10 del DLGS 460/1997 – lettera a).

8. E' fatto divieto all' Auser Volontariato Emilia Romagna di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ivi comprese le attività di cui al D.M – Ministero delle Finanze - del 25 maggio 1995.

Art. 3

Rapporti di affiliazione e di collaborazione

1. L'Auser Volontariato Emilia Romagna aderisce, per tramite dell' Auser Regionale dell'Emilia Romagna, all'Auser Nazionale, condividendone le finalità e i principi dello Statuto, approvato dalla Assemblea Nazionale dei delegati del 25 – 26 giugno 2009 e dalla Conferenza di Chianciano Terme del maggio 2011.

Alla persistente vigenza di tali principi è legata l'adesione di Auser Volontariato Emilia Romagna ed il vincolo di destinazione di propri beni e delle iscrizioni, successivi alla affiliazione. Per la realizzazione dei propri programmi aderisce alla Federazione Nazionale Associazioni Auser di Volontariato, operante nell'ambito della legge 266/1991 e successive modificazioni.

2. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser Volontariato Emilia Romagna può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello regionale che territoriale; promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Art. 4

Sede

L 'Auser Volontariato Emilia Romagna ha sede legale in Bologna via G. Marconi n. 69 ed ha durata illimitata.

Il cambiamento di sede nell'ambito del Comune di Bologna non dà luogo a modifiche del presente statuto.

Art. 5

Fonti di disciplina

L'Auser Volontariato Emilia Romagna e' disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, valgono le disposizioni compatibili dello Statuto precedente, da cui trae origine l'iscrizione

nel registro del Volontariato dell'Emilia Romagna, decreto n. 626 del 28/08/1992. L'Associazione agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II

Soci

Art. 6

Iscrizione

1. L'Auser Volontariato Emilia Romagna è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Auser Volontariato Emilia Romagna è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser Volontariato Emilia Romagna, devono essere iscritti all'Auser Regionale Emilia - Romagna. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo di Auser Regionale Emilia Romagna la domanda si intende accolta. Le domande possono essere respinte solo con deliberazione motivata, sentito il Presidente di Auser Volontariato.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser, ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
2. I soci dell'Auser Volontariato Emilia Romagna maggiori di età hanno diritto a:
eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti nelle stesse;
approvare lo Statuto secondo le modalità di cui al successivo art. 10;
promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.
3. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 8

Recesso ed esclusione

- 1) L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
- 2) L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
- 3) L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo di Auser Volontariato Emilia Romagna.
- 4) Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 5) Avverso l'esclusione l'associato escluso può far ricorso alla Commissione Regionale di Garanzia di Auser Regionale dell'Emilia Romagna ed in ogni caso può impegnare l'atto davanti all'autorità giudiziaria entro sei mesi dall'avvenuta comunicazione di esclusione.

TITOLO III

Organi

Art. 9

Tipologia degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei delegati
- il Comitato Direttivo
- la Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci

Art. 10

L'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è l'organo deliberante dell'Auser Volontariato Emilia Romagna.

L'Assemblea, in sede congressuale si riunisce ogni quattro anni; è preparata attraverso assemblee dei soci che fanno parte dei circoli e/o dei centri locali o che sono organizzati in aree progettuali territoriali che eleggeranno i relativi delegati secondo le norme stabilite da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo. All'assemblea congressuale partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i membri del Comitato Direttivo uscente ed i componenti il Collegio dei Sindaci.

L'assemblea dei delegati in via ordinaria viene convocata ogni anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei membri aventi diritto. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Direttivo nonché i componenti del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei soci presenti.

1. L'Assemblea:

- elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- delibera, in seduta straordinaria sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- delibera, in seduta straordinaria, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art.20;
- approva le linee programmatiche generali;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta;

2. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci delegati, in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'Assemblea è convocata con lettera inviata almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione può essere effettuata per lettera, per telegramma, per telefax o per posta elettronica; deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

4. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro delegato della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 6.

Art. 11

II Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea ha il compito di:
 - realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
 - emanare norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto conformi ai Regolamenti dell'Auser regionale e nazionale;
 - eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
 - ha facoltà di integrare la presidenza con altri componenti sulla base del modello organizzativo adottato.
 - convocare convegni e conferenze;
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, in numero dispari e non inferiore a cinque. Allo stesso possono partecipare anche i rappresentanti dell'Auser nazionale.
3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo - su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo del 40% dei suoi componenti - può provvedere alla sostituzione con i primi dei non eletti in sede congressuale. In mancanza provvederà l'Assemblea ordinaria nella prima riunione utile. Qualora il numero dei componenti il Comitato Direttivo si riducesse al di sotto del 20% dei componenti, dovrà essere convocata un'assemblea entro 30 giorni per il rinnovo degli incarichi.
5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
6. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In prima convocazione le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
7. Il Comitato Direttivo:
 - amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - delibera la convocazione dell'Assemblea;
 - delibera sul programma di attività proposto dal Presidente;
 - delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente

Art. 12

La Presidenza

1. Fanno parte della presidenza: il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri che il direttivo nomina sulla base del modello organizzativo adottato. I componenti la Presidenza durano in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea Congressuale e sono rieleggibili per un solo mandato successivo al primo.
2. La Presidenza:
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;

- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva assemblea congressuale ed è rieleggibile per un solo mandato successivo al primo

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- presiede l'Assemblea che può direttamente convocare in caso di necessità

- convoca e presiede il Comitato Direttivo;

- assume, di concerto con la presidenza, i collaboratori ed il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;

- nomina procuratori speciali;

3. Il Presidente:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

- svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo delle attività delle Associazioni Territoriali. A questo fine può richiedere ai Presidenti delle Auser Volontariato Territoriali della Regione la convocazione dei rispettivi Organismi dirigenti ed in caso di particolari necessità, sentita la Commissione di Garanzia di Auser Regionale, può procedere direttamente alla convocazione.

- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;

- predispose il bilancio consuntivo e preventivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese sostenute per le attività prestate entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

Art. 15

Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici d'acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

3. L'incompatibilità opera dal momento dell'elezione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea anche tra i non soci.

2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3. I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
4. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Auser Volontariato Emilia Romagna.
5. Il Collegio dura in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva assemblea congressuale. I suoi componenti sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo al primo.
6. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio:
 - controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne può riferire, anche per iscritto, al Comitato Direttivo;
 - predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia dell'Auser Regionale competente che si pronuncia entro 60 giorni.

TITOLO IV

Dell'attività dell'associazione

Art. 17

Diritti e obblighi dell'Associazione

1. Poiché l'affiliazione all'Auser nazionale concorre a caratterizzare lo scopo sociale dell'Auser Volontariato Emilia Romagna, i diritti sociali di questa nei confronti dell'Auser di norma verranno espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione al sistema Auser comporta l'obbligo di uniformare il presente Statuto a quello dell'Auser nazionale, nonché alle deliberazioni prese dagli organismi nazionali dell'Auser.
3. A tale scopo Auser Volontariato Emilia Romagna assicura prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposito regolamento Auser e stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche, in via congiuntiva con l'Auser regionale secondo modalità previste da regolamento Auser;

TITOLO V

Risorse Economiche

Art. 18

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi dei soci;
 - quote associative;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione, tra i soci, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

Devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti degli aventi diritto. Se per tre convocazioni consecutivi da effettuarsi in giorni diversi nell'arco di 30 giorni non si raggiunge la presenza di un numero di delegati sufficiente a deliberare, decidono lo scioglimento i soci intervenuti qualunque sia il loro numero ed a maggioranza assoluta dei presenti.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale indicata dall'Auser Nazionale, o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Bilancio Preventivo

Art. 21

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 dicembre, la Presidenza predispone per l'anno successivo una bozza di bilancio preventivo ed il programma di massima delle attività. La bozza del bilancio preventivo e la relazione sul programma di attività devono essere approvati dal direttivo, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il preventivo. L'Assemblea dei delegati, che dovrà essere convocata entro il 30 aprile esaminerà definitivamente e voterà il bilancio preventivo contestualmente con il bilancio consuntivo di cui al successivo articolo 22.

Art.22

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispose un bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sulla attività deve essere comunicata al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, affinché i componenti della stessa possano prenderne visione.

Art. 23

Adempimenti

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione "Auser Volontariato Emilia Romagna, dopo essere stati approvati dall'Assemblea, sono trasmessi, a cura del Presidente, all'Auser Nazionale.

Art. 24

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni non incompatibili dello Statuto precedente, da cui trae origine l'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 1992 n. 626.

Si applicano altresì le norme di cui agli art.26 (Norma antidiscriminatoria) e 27 (cambio di registro) dello statuto della Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato approvato dalla Assemblea dei soci il 26 giugno 2009.